

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative, nazionali e comunitarie, il consorzio volontario, con gli scopi di cui all'art.4 di questo Statuto, denominato **"CONSORZIO NAZIONALE INNOVA ENERGIA"**.

Il consorzio, per attuare i propri scopi, potrà liberamente operare nel rispetto delle disposizioni dettate con il D.L.vo 16 marzo 1999 n.79 e con il D.L.vo 23 maggio 2000 n.164 e con le leggi ivi richiamate.

Art. 2 - SEDE

Il consorzio ha sede legale in CESENATICO (FC) Piazza Comandini 23.

Il consorzio potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata del consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrecenta), salvo proroga o scioglimento anticipato.

Art. 4 - OGGETTO

Il consorzio non ha fini di lucro e ha per scopo:

- l'acquisto, in nome e per conto dei singoli consorziati, sia presso fornitori italiani che presso fornitori stranieri, di energia elettrica, gas ed altre energie; l'acquisto di energia potrà essere effettuato anche per le utenze domestiche dei soci e/o dei loro dipendenti;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui al precedente punto "a", compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza;
- l'assunzione e la gestione di partecipazione in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività di cui alle precedenti lettere "a" e "b";
- lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati alle precedenti lettere "a", "b" e "c", nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime.

Il consorzio può compiere tutti gli atti ed operazioni, costituire e gestire qualsiasi rapporto e quanto in genere ritenuto necessario od utile per il perseguimento dell'oggetto consortile, compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia nell'interesse dei consorziati che di terzi.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa in materia, con esclusione specifica delle attività di cui all'art.1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e di cui all'art.106 del D.L.vo 1 settembre 1993 n.385, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.L.vo 23 luglio 1996 n.415.

Le responsabilità del consorzio verso i terzi sono disciplinate in base alle previsioni di legge.

Ciascun consorziato è responsabile in via esclusiva dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di fornitura di energia, stipulato per suo conto dal consorzio.

Il consorziato è tenuto a garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui al precedente comma, facendo rilasciare in favore del creditore un'idonea garanzia emessa da un istituto di credito o assicurativo di gradimento del consorzio.

Art. 5 - SOCI

Possano essere soci:

- le imprese private, individuali e collettive, anche a prescindere dalla forma giuridica adottata;
- i consorzi o altre forme associative di imprese;
- i consorzi e le società consortili esercenti attività connesse, affini o complementari con quelle di cui al precedente art.4;
- i soggetti produttori di energia nelle diverse forme e i vettori di fonti energetiche;
- gli Enti Pubblici Territoriali e Funzionali.

I soci dovranno avere sempre e comunque i requisiti di legge sull'energia.

I soci potranno essere di nazionalità sia italiana che estera.

Le Imprese che desiderano partecipare alla società devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione, che esprime il consenso.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi partecipanti al consorzio dovrà essere approvata dal Consiglio ed importerà, per gli ammessi, l'accettazione di tutte le norme statutarie.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto e il Regolamento consortile, se adottato, oltre eventuali convenzioni complementari;
- attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consortili;
- versare le quote associative, contributive e le quote proporzionali di spettanza a copertura delle iniziative deliberate dal Consiglio.

Art. 8 - RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

Il vincolo associativo per ogni consorziato rimane fino a diversa volontà manifestata per iscritto dal consorziato stesso.

Il consorziato che cessi l'attività si considera decaduto, fermo restando l'obbligo di versare al consorzio quote e contributi in sospeso.

Il consorziato può essere escluso dal consorzio, per delibera del Consiglio, quando:

- commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o di regolamenti e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività industriale o commerciale che interessa gli scopi del consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del consorzio stesso o ne danneggi l'opera;
- sia moroso per oltre un anno nel pagamento delle quote associative, dei contributi e di quant'altro, a qualunque titolo dovuto al consorzio;
- abbia subito condanne per l'attività propria;
- sia stato escluso o espulso da altro consorzio;

Contro la delibera di esclusione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni, al Collegio Arbitrale.

Il consorziato receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte del consorzio non ha diritto alla restituzione né della quota associativa né dei versamenti effettuati per quote contributive o altro.

Il consorziato ha invece l'obbligo di restituire marchi e contrassegni e quanto altro in genere possa riferirsi al consorzio e alla attività del consorzio medesimo o attribuito in concessione dal consorzio che ne è il proprietario.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio del consorzio è costituito dal fondo consortile formato:

- dalle quote di conferimento dei consorziati, il cui importo viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- dai diritti di ammissione dei nuovi soci, stabiliti annualmente dal Consiglio;
- da tutti i beni mobili, immobili e valori che vengano in proprietà del consorzio;
- da ogni altro bene comunque pervenuto al consorzio e destinato al fondo.

Per le necessità di gestione si provvede:

- con le quote associative annualmente determinate dal Consiglio;
- con quote straordinarie fissate dal Consiglio;
- con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività e destinata alle necessità di gestione.

Art.10 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Collegio sindacale (se nominato);
- il Tesoriere, quando nominato;
- il Collegio arbitrale, quando nominato.

Art.11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio predisposto dal Consiglio;
- discute e approva la relazione del Consiglio e del Collegio sindacale sull'attività dell'esercizio trascorso;
- nomina i componenti del Consiglio di amministrazione determinandone il numero, e il Collegio sindacale;
- delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame del Consiglio o dai soci. Il consorzio non può distribuire utili in qualsiasi forma agli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente Statuto;
- sulla proroga o scioglimento del consorzio;
- sugli altri casi previsti dalla legge.

Art.12 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio, mediante avviso scritto inviato ai consorziati tramite e-mail, affissione presso la sede consortile, indicazione nel sito web, fax o lettera almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Questa può aver luogo presso la sede sociale del consorzio o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare e dovrà indicare la data della eventuale seconda convocazione.

Art.13 - INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i consorziati iscritti nel libro soci almeno due mesi prima di quello fissato per l'Assemblea.

I soci che non intervengono possono delegare altri soci e rappresentarli in Assemblea.

Un socio non può rappresentare per delega più di tre consorziati.

La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, firmato dal consorzio stesso e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea stessa prima dell'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea.

Il socio portatore di quota di conferimento superiore alla quota minima, ha diritto ad un voto per ogni quota minima posseduta.

Art.14 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da altra persona scelta tra i consorziati presenti.

Il Presidente dell'Assemblea designa un segretario anche non socio e, occorrendo, due scrutatori.

Art.15 - MAGGIORANZE

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle quote di conferimento presenti; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino un terzo del fondo consortile.

Delle delibere d'Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno i verbali sono redatti da Notaio proposto dal Presidente del consorzio.

Art.16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea, composto da un numero di membri variabile da tre a undici.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere soci e non soci.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto direttamente l'Assemblea, nomina il Presidente e, occorrendo, un Vice Presidente, può anche conferire determinati incarichi ai componenti il Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri provvederanno alla cooptazione.

Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Art.17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. Essa dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o per fax o per posta elettronica da inviare almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i componenti e vi assistano i Sindaci.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le delibere votate con il consenso della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente.

Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, senza alcuna eccezione e, particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del consorzio che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea e inoltre:

- a) provvede alla gestione economica e finanziaria del consorzio e redige il bilancio;
- b) nomina ad ogni sua rinnovazione, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente, se non già nominati dall'Assemblea;
- c) nomina ad ogni sua rinnovazione, se ritenuto opportuno, il Tesoriere, che può anche non essere scelto tra i suoi membri, e ne fissa il rimborso spese;
- d) determina l'ammontare delle quote associative e contributive dei consorziati, i diritti di ammissione per i nuovi soci;
- e) delibera l'ammissione e l'esclusione dei consorziati;
- f) adotta provvedimenti disciplinari per violazioni degli obblighi da parte dei consorziati;
- g) provvede ad assumere e licenziare il personale del consorzio deliberandone gli organici e gli emolumenti; nomina commissioni per particolari scopi e lavori;
- h) delibera su eventuali azioni davanti ad ogni Autorità;
- i) nomina eventualmente un coordinatore fissandone le mansioni e la retribuzione;
- l) predisporre, se ritenuto opportuno, il Regolamento di applicazione delle norme previste dal presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
- m) delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive;
- n) compera, vende immobili, delibera di operare con Banche o altri Istituti, anche chiedendo fidi e rilasciando fidejussioni; stipula polizze assicurative a copertura rischi operativi dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo;
- o) nomina, se ritenuto opportuno, un Comitato tecnico scientifico, anche al di fuori dei suoi membri, fissandone il rimborso spese ed eventuali compensi;
- p) stipula contratti o convenzioni con Enti o privati per l'attuazione dei programmi deliberati.

Il Consiglio può comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte dei compiti sopra elencati al Presidente, al Vice Presidente ad uno o più Consiglieri, al Tesoriere e al Direttore, quando nominati.

Art.19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio ad ogni suo rinnovo elegge tra i suoi membri, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, un Presidente e, occorrendo, un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale.

Art.20 - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL CONSORZIO E FIRME

La rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, disgiuntamente, al Vice Presidente.

Il Consiglio potrà anche delegare, con apposita delibera, l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni che crederà più opportune, ad uno o più Consiglieri, ovvero al Direttore e al Tesoriere, quando nominati, tanto congiuntamente che separatamente, e potrà, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche a terzi.

Art.21 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Art.22 - TESORIERE

Qualora si ritenesse di effettuarne la nomina, il Tesoriere viene scelto dal Consiglio tra i propri membri, tra i soci o anche tra i non soci.

Il Tesoriere collabora con il Presidente nella gestione economica e finanziaria del consorzio, oltre che per i rapporti con l'esterno e si incarica della corretta applicazione delle delibere consiliari.

Per questa sua attività può essere previsto un rimborso che sarà fissato dal Consiglio.

Art.23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, avuto riguardo di cui all'art. 2423 Cod. Civ., da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e il deposito, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari circostanze lo giustificino, previa delibera dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che possono sorgere tra consorziati, tra il consorzio e i consorziati, gli Amministratori e i Sindaci, gli Amministratori e i Liquidatori, ove non regolate espressamente dal presente Statuto, con eccezione di quelle che sono di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno decise inappellabilmente da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti contendenti e il terzo d'accordo tra esse o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente avuto riguardo della sede del consorzio.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e nell'osservanza delle norme del Codice di Procedura Civile.

Art.25 - SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del consorzio, le norme di liquidazione, la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art.26 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia di consorzi volontari.